




LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Responsabilità da prodotto difettoso: ultime sentenze

Autore: Redazione | 11/05/2021



Le più recenti sentenze su: bene importato da altro Paese UE; collegamento causale tra difetto e danno; accertamento della colpevolezza del produttore; conseguenze in ordine al riparto dell'onere probatorio; onere probatorio gravante sul danneggiato.

Quando si configura la **responsabilità da prodotto difettoso**? Se il bene è importato da un altro Paese UE, la responsabilità è del produttore o dell'importatore? Scopriilo nelle **ultime sentenze**.

La responsabilità del venditore

La responsabilità ex artt. 130 e ss. D.Lgs 206/05 del venditore tipizzata dal Legislatore a tutela del cd. consumatore (ovvero della “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”), presunta una volta allegata la prova del difetto (la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto), ex art. 135 D.Lgs 206/05 si aggiunge a quelle già disciplinate dal Legislatore.

Tribunale Lecce, 11/06/2020, n.1316

Danno da prodotto difettoso: responsabilità del produttore

Non è responsabile nei confronti del consumatore per danno da prodotto difettoso il distributore che abbia importato il bene da altro Paese appartenente alla Comunità europea, in quanto il combinato disposto degli art. 3 e 11 D.P.R. n. 224 del 1988 e dell’art. 2, lett. d), D.Lgs. n. 115 del 1995, consente di chiamare a rispondere l’importatore solo nel caso in cui il produttore risieda in uno Stato extracomunitario.

Ove il produttore dell’**oggetto difettoso** risieda all’interno della Comunità europea, il consumatore è infatti in condizione di agire comodamente contro il produttore, diretto responsabile del vizio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni.

Tribunale Crotone, 17/01/2019, n.64

Prodotto difettoso: presunzione di responsabilità del produttore

La responsabilità da prodotto difettoso si presume e prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore e grava sul danneggiato la prova del collegamento causale tra difetto e danno, non già tra prodotto e danno. Solo a seguito del raggiungimento di tale prova viene a gravare sul produttore la dimostrazione della causa liberatoria.

Tribunale Parma, 14/01/2019, n.68

Richiesta di risarcimento del danno

Per l'assunta richiesta di risarcimento del danno derivato in seguito ai trattamenti, applicata la disciplina prevista per la responsabilità del produttore, dal c.d. "Codice del consumo", sulla responsabilità da prodotto difettoso e delle lacunose informazioni circa l'**uso del prodotto**, tenuto conto del fatto che i danni si sono prodotti in una situazione atipica e che il prodotto è rivolto ad agricoltori che devono essere in grado di valutare i modi di concimazione più opportuni per le proprie coltivazioni, oltre che della mancanza di allegazione in merito alle **condizioni di impiego** dei prodotti da parte dei singoli agricoltori, si può affermare che l'**onere della prova del difetto del prodotto** non è stato assolto e che la sentenza di primo grado, di rigetto di tutte le domande, è corretta e va confermata.

Corte appello Bolzano, 17/03/2018, n.34

Responsabilità da prodotto difettoso: quando non si configura?

Non dà luogo a responsabilità da prodotto difettoso la rottura, a distanza di sette anni dall'impianto, di una protesi d'anca per lacerazione della testina, in ragione della bassissima statistica di rottura, che rientrando nello spettro del cd. rischio tollerato, risulta compatibile col livello di sicurezza che il consumatore può ragionevolmente attendersi dal prodotto.

Tribunale Rimini, 09/04/2018

Responsabilità da prodotto difettoso: onere della prova

La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato – ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 – la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore – a norma dell'art. 118 dello stesso codice – la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche.

(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, valorizzando la **prova testimoniale** in contrasto con le risultanze della disposta consulenza, aveva erroneamente desunto la pericolosità di un fuoco di artificio dal mero verificarsi del danno conseguente all'esplosione anticipata del medesimo, tralasciando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio ove era stato escluso che il prodotto presentasse difetti di fabbricazione e posto in rilievo che l'evento si fosse verificato per il malgoverno del mortaio da parte del danneggiato).

Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29828

Difetto di produzione e nesso di causalità con il danno subito

La **responsabilità da prodotto difettoso** ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della **colpevolezza del produttore**, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno.

Cassazione civile sez. III, 28/09/2018, n.23477

Responsabilità da prodotto difettoso: natura

La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta e non oggettiva poiché prescinde dalla colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto, incombando sul soggetto danneggiato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 224 del 1988 (trasfuso nell'art. 120 del c.d. "codice del consumo"), la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno.

Corte appello Genova sez. II, 28/02/2018, n.356

Chi risponde del prodotto difettoso?

Risponde del prodotto difettoso l'importatore che lo ha introdotto nell'Unione Europea anche qualora il produttore operi al di fuori dei Paesi dell'Unione, in quanto si ritiene compresa la figura dell'importatore nella nozione di produttore alla stregua della direttiva europea 99/34/Cee e dell'art. 116 del d.lg. 205/2006.

Tribunale Mantova, 28/10/2016

Prova a carico del consumatore

La tutela prevista a favore del consumatore in materia di danno da prodotti difettosi configura in capo al produttore o all'importatore del prodotto nella Comunità Europea, relativamente ai danni da prodotto difettoso, una responsabilità di natura oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto. Il danneggiato - in presenza di un danno riconducibile al bene in questione - deve provare l'esistenza di un vizio che renda il bene non conforme agli standard minimi di sicurezza previsti per legge, nonché il collegamento causale tra il difetto e il danno.

Tribunale Bari, 26/05/2016, n.2937

Nessun risarcimento se manca la prova del difetto

La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'**accertamento della colpevolezza del produttore**, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 8, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (trasfuso nell'art. 120 Cod. Consumo) - la prova specifica del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno, ciò rappresentando un pre-requisito della responsabilità stessa, con funzione delimitativa dell'ambito di applicabilità di essa.

È difettoso - ai sensi dell'art. 5, d.P.R. n. 224/1988 (oggi trasfuso nell'art. 117 Cod. Consumo) - quel prodotto che non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione al modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, alla sua presentazione, alle sue caratteristiche palesi alle istruzioni o alle avvertenze fornite, all'uso per il quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, e ai comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere, al tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

Cassazione civile sez. III, 19/02/2016, n.3258

Dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto

Non rilevando in modo decisivo, al fine di escludere la sussistenza di un rapporto di consumo, la sola circostanza che la parte, nel concludere il contratto, si sia qualificata come imprenditore, l'inquadramento della responsabilità da prodotto difettoso nell'ambito della responsabilità presunta (e non già oggettiva) prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un "difetto" del prodotto, segnatamente incombendo sul danneggiato la dimostrazione del collegamento causale, non già tra il prodotto e il danno, bensì tra "difetto e danno".

Tribunale Reggio Emilia sez. II, 17/09/2015, n.1232